



Tribunale di Pordenone

Al Ministero della Giustizia D.O.G.
Al Consiglio Superiore Magistratura
Al Presidente Corte di Appello di Trieste
Al Procuratore Generale Corte di Appello di Trieste
Al Procuratore della Repubblica
Al Presidente di sezione, ai magistrati e ai giudici onorari
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Pordenone per l'inoltro agli iscritti
Al Presidente del Consiglio notarile di Pordenone
per l'inoltro agli iscritti
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei
Commercialisti di Pordenone per l'inoltro agli iscritti
Ai Giudici di Pace
Al Dirigente Amministrativo

Oggetto: ulteriore provvedimento organizzativo ex art. 83, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Visto il D. L. n. 18/2020;
visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8.03.2020, del 09.03.2020 e dell'11.03.2020;
ad integrazione del provvedimento emesso il 20.03.2020;
al fine di regolare il deposito degli atti, mediante deposito telematico, da parte degli avvocati dei giudici addetti alla sezione civile e di renderlo compatibile con la limitata presenza di personale nell'Ufficio in conformità ai D.P.C.M. tesi al contenimento del rischio di contagio da coronavirus;
rilevato che il principio generale ricavabile dalle normative suindicate si fonda su una ratio che fa sostanzialmente prevalere da un punto di vista anche ermeneutico lo stato emergenza nazionale in relazione all'epidemia di Covid-19 in corso e può essere sintetizzato nel seguente modo: è tutto sospeso tranne i procedimenti che non ricadono nella sospensione;
rilevato che l'esame dei tabulati dei depositi telematici dal 16 al 24 marzo evidenzia la presenza di un numero significativo di depositi riferiti ad atti di procedimenti non ricompresi nei casi di cui al comma 3 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020;
rilevato che tale situazione, se ulteriormente consentita, comporterebbe o lo svolgimento di attività di cancelleria incompatibili con la limitata presenza del personale amministrativo in ufficio e con la necessità di contenere il rischio di contagio ovvero un accumulo indiscriminato di arretrato che renderebbero impossibile, al diminuire o al venir meno delle esigenze di emergenza, una ripartenza ordinata ed efficiente della normale attività;
rilevato che la sospensione di cui al comma 2 dell'art. 83 D.L. citato riveste carattere obbligatorio per tutti gli attori del processo;

DISPONE

che, a partire dal 17.03.2020, è consentito il deposito telematico, da parte degli avvocati, dei soli atti di procedimenti civili riferiti alle ipotesi previste dal comma 3 dell'articolo 83 e la conseguente sospensione del deposito telematico degli atti riferiti a procedimenti civili non rientranti nelle ipotesi previste dal comma 3 dell'articolo 83;

che tali ultimi atti, anche se già depositati nel PCT, non siano accettati dalla Cancelleria con rifiuto dell'atto con motivazione "come da disposizioni Presidente del Tribunale per emergenza COVID19;

in presenza di atti già accettati dalla Cancelleria e non rientranti nelle ipotesi previste dal comma 3 dell'articolo 83, i giudici non provvederanno, se non eventualmente senza indicazione del flag URGENTE e quindi tale atto sarà trattato dalla cancelleria alla ripresa dell'ordinaria attività;

non rientrano in via generale tra le ipotesi previste dal comma 3 dell'articolo 83 i ricorsi per decreto ingiuntivo, compresi quelli riferiti a controversie di lavoro, anche in presenza di richiesta di provvisoria esecuzione, i procedimenti di competenza del giudice del lavoro, salva la valutazione specifica e riferita al singolo procedimento di cui all'ultimo capoverso della lett. A del comma 3 dell'articolo 83;

gli atti del settore della volontaria giurisdizione – riferiti ad interdizioni, inabilitazioni, procedimenti per ADS ed istanze al G.T. - saranno sempre accettati dalla Cancelleria e trasmessi ai giudici assegnatari per la valutazione di cui all'ultimo capoverso della lett. A del comma 3 dell'articolo 83, i relativi provvedimenti saranno depositati solo se ritenuti urgenti con segnalazione dell'apposito Flag;

in caso di richiesta di urgenza al momento del deposito di atti non rientranti nelle ipotesi previste dal comma 3 dell'articolo 83, gli atti saranno accettati solo al fine della valutazione di cui all'ultimo capoverso della lett. A del comma 3 dell'articolo 83;

ogni caso dubbio va sottoposto al Presidente del Tribunale ovvero al coordinatore della sezione civile dott. Gaetano Appierto;

che i provvedimenti, riferiti alle ipotesi previste dal comma 3 dell'articolo 83, ovvero valutati ex ultimo capoverso della lett. A del comma 3 dell'articolo 83, siano depositati dai giudici assegnatari tramite il flag "Urgente" presente nella barra in alto in fase di redazione dell'atto;

che altri provvedimenti, comprese le sentenze, potranno eccezionalmente essere depositati senza l'indicato contrassegno e quindi saranno trattati dalla cancelleria alla ripresa dell'ordinaria attività;

conferma il divieto di deposito di atti in forma cartacea, ribadendo l'indicazione di utilizzare per tutti gli atti introduttivi, compresi i ricorsi in materia di famiglia, in via esclusiva l'invio telematico.

L'efficacia temporale del presente provvedimento è limitata (salvo proroghe) al periodo di sospensione previsto dall'art. 83, comma 2°, e dunque fino al 15 aprile 2020.

Si dispone la pubblicazione di questo provvedimento nel sito web del Tribunale.

Si dispone che il presente provvedimento sia trasmesso al C.S.M. – settima Commissione – via mail all'indirizzo urgenti@csm.it e settima-emergenzacovid@cosmag.it.

Pordenone, 24 marzo 2020.

Il Presidente
dott. Lanfranco Maria Tenaglia

